

COMUNE DI TRICERRO
PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N.5 DEL 22/02/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) Anno 2019.

L'anno **Duemiladiciannove** addì **ventidue** del mese di febbraio alle ore **12,20** nella Sala Consigliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

1	BORGOGNA EZIO	SI	
2	BORGO CARLO	SI	
3	OPPEZZO ROSSELLA	SI	
4	DEMARTINI GIOVANNI BATTISTA	SI	
5	LENTINI ROBERTO	SI	
6	VITTORE MARIO	SI	
7	VENERA MORENA	SI	
8	PAVESE VERONICA		SI
9	ABATE ANTONELLA	SI	
10	LUPANO MAURO	SI	
11	MAIN RICCARDO	SI	
		10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Veloce Dott.Guido, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Borgogna Ezio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **5** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, che testualmente recitano:

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi della imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”.

“671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.

“672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”.

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”.

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per l'IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

“678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”.

“679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo”.

“681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

“692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”.

“703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;

EVIDENZIATO che:

- per servizi indivisibili s'intendono servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza la possibilità di quantificare una specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- i servizi indivisibili forniti da questo Ente sono di seguito elencati:

1. illuminazione pubblica
2. manutenzione verde pubblico
3. sgombero neve

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che:

- gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno precedente;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economie e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato differito al 31.03.2019;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

VISTA la nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione a decorrere dal 16/04/2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto;
- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

- la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni;

Parere di Regolarità Tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e delle disposizioni previste dal Regolamento sui controlli interni: parere **FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mario Vittone

Parere di Regolarità Contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni previste dal Regolamento sui controlli interni: parere **FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Veloce dr Guido

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Abate, Lupano, Main) palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento:

1. Di stabilire che, per l'annualità 2019, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è la seguente:
1,75 per mille prima casa abitazione principale;
1 per mille per aree fabbricabili;
1 per mille fabbricati rurali e strumentali (D10);
2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
7. Di incaricare il Funzionario responsabile del tributo all'assolvimento di tutti i successivi adempimenti di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità e l'urgenza

Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti (Abate, Lupano, Main) palesemente espressi;

DELIBERA

1. il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Borgogna Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Guido Veloce

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Un esemplare della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69

Tricerro, li 06/03/2019

L'ADDETTO

F.to Defilippi Aldo

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Guido Veloce

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tricerro, 06/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Guido Veloce

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Atto esecutivo in data 22/02/2019 , ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Guido Veloce